



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 Del 18-01-2021

Oggetto: UTILIZZAZIONE DI PERSONALE DI ALTRO ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei signori:

Messi Massimo	SINDACO	P
TAGLIAVENTO MICHELA	ASSESSORE	P
MONTANI DIEGO	ASSESSORE	P

Assume la presidenza il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr. Benedetti Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

- Il Segretario Comunale;
- Il Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 27/05/2020 con cui è stata definita la nuova struttura amministrativa dell'Ente, stabilendone l'articolazione in 5 aree funzionali, fra cui un'area tecnica urbanistica;

DATO ATTO CHE

- l'arch. G.B., Responsabile dell'area fino al 31/03/2020, è attualmente collocato a riposo, temporaneamente e per le motivazioni riportate nel fascicolo personale del dipendente;
- l'arch. C.F., a cui era stata affidata la responsabilità dell'area con incarico "ad interim", ha cessato il servizio in questo Comune di Preci a far data da 28/12/2020;

RILEVATO CHE

- si rende necessario, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e il buon andamento dei servizi dell'area urbanistica in esame, considerata la strategicità di tale settore dell'amministrazione comunale, un supporto di carattere tecnico per far fronte ai sempre più numerosi adempimenti nel campo dell'urbanistica e dell'edilizia privata, anche in ragione dei programmi dell'Amministrazione comunale;
- ai fini dell'espletamento dei procedimenti relativi all'area in esame è necessaria una particolare competenza nel settore tecnico, essendo tale materia continuamente soggetta ad aggiornamenti normativi e procedurali;

RILEVATO in particolare che si rende necessario dotare l'area urbanistica di una figura altamente qualificata in quanto le mansioni da svolgere richiedono una alta preparazione professionale in considerazione della molteplici e complesse problematiche urbanistiche legate alla gestione dell'emergenza sisma del 24/08/2016 e successivi;

DATO ATTO altresì che l'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 ha provocato ulteriori difficoltà nella gestione dell'emergenza sisma 2016, in quanto la carenza del personale, che spesso viene a mancare temporaneamente a causa di isolamenti obbligatori, determina un ulteriore rallentamento delle procedure amministrative con inevitabili ritardi nella ricostruzione;

DATO ATTO dell'assenza di risorse umane all'interno dell'Ente che abbiano competenze analoghe a quelle da ricoprire, per conoscenze tecniche, adeguata preparazione e dovuta esperienza;

RITENUTO di dover provvedere all'individuazione di un Responsabile dell'area con ogni urgenza, almeno al fine di adottare gli atti urgenti e necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa ed evitare che siano arrecati danni all'Ente e disservizi ai cittadini;

RICHIAMATI

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo il quale "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale recita "Gli Enti Locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare

attività lavorativa presso altri Enti";

DATO ATTO CHE

- l'art. 1, comma 58-bis della legge 662/1996 dispone che: "Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenz

a
";

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) dispone: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

RILEVATO CHE la Sezione di Controllo Regionale per il Piemonte nella Delibera n. 223/2012, con riferimento agli incarichi ex art. 1, comma 557 della summenzionata legge, ha chiarito che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1, comma 557, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente;

- la stessa non integra quindi di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. Il citato comma 557, infatti, detta una disciplina particolare a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti per fronteggiare l'esiguità degli organici e le ridotte disponibilità finanziarie;

- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, inoltre, si ritiene che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

DATO ATTO dell'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004;

RICHIAMATO il parere della Regione Piemonte n. 70/2010 - Settore Autonomie Locali, avente ad oggetto "Possibilità di instaurare un rapporto di servizio a scavalco con dipendente part-time a tempo indeterminato di altro Comune avente in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato in altro Comune" secondo cui "nulla osta allo svolgimento di più servizi a scavalco per il personale part-time, dato che tale possibilità di servizio a scavalco è autorizzabile per i dipendenti a tempo pieno dei Comuni, a maggior ragione è autorizzabile per il personale part time, il quale addirittura può svolgere due rapporti di lavoro part-time contrattualizzati con due Enti"

;

VISTO il parere del Consiglio di Stato - Sezione Prima n. 2141 del 25/05/2005, avente ad oggetto "Problematiche interpretative di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 554 legge 30/12/2004 n. 311", ai sensi del quale "l'utilizzazione presso altri enti

locali è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";

VISTA, inoltre, la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali n. 2 del 26/05/2014 che, richiamando il parere della Sez. I n. 3764 dell'11/12/2013 del Consiglio di Stato, ha rammentato:

- che l'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, si configura come normativa speciale che introduce, nel suo ristretto ambito di applicazione, una deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, consentendo l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali;

- che tale disciplina deve essere raccordata, come evidenziato nel predetto parere, con quella in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta nell'art. 4 del CCNL 14/09/2000 dei dipendenti degli enti locali, ed in particolare nel comma 2-bis dello stesso articolo, che prevede espressamente che negli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative possono essere conferite anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno;

- che tale parere è stato espresso sulla considerazione che il dettato del comma 557 intende perseguire la finalità di primario interesse pubblico di venire incontro alle difficoltà degli enti di ridotte dimensioni nello svolgimento delle proprie funzioni e nel reperimento di personale con competenze adeguate alla assunzione di responsabilità dei servizi;

RAVVISATA, pertanto, la possibilità di conferire la responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, art. 1, della legge 311/2004, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno previsto dall'art 4, comma 2-bis, del CCNL del 14/09/2000;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTO, altresì, l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, che all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha inserito le seguenti disposizioni: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

DATO ATTO CHE la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 23 del 20 Giugno 2016, ha osservato che la prestazione aggiuntiva di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 andrà ad inquadrarsi necessariamente all'interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010 per la quota di costo aggiuntivo;

RILEVATO CHE la Corte dei Conti, sez. Puglia, con deliberazione n. 149 del 15 Settembre 2016, ha affermato che "nell'ipotesi in cui l'Ente non abbia sostenuto alcuna spesa per lavoro flessibili le sia nell'anno 2009 che nel triennio 2007-2009, il riferimento alla media del triennio 2007-2009 è stato introdotto dal legislatore per evitare di penalizzare le amministrazioni particolarmente "virtuose" che non

hanno sostenuto spese per tali finalità nell'anno 2009 e che, in assenza di spesa anche per il triennio 2007-2009, dovranno reputarsi consentite le assunzioni determinate dalla assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l'Ente e la spesa così determinata costituirà il parametro finanziario per gli anni successivi

(
...) Trattasi di orientamento richiamato anche dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR del 12/06/2012";

VERIFICATO CHE il rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale che il Comune intende attivare per l'anno 2021 richiede il finanziamento di una spesa per un importo pari ad € 2.799,68 e, pertanto, tale importo costituirà il parametro finanziario per gli anni successivi;

ACCERTATA, al fine di garantire la continuità nel settore in esame, l'esigenza temporanea di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

RITENUTO necessario, cioè, al fine di soddisfare e realizzare i servizi istituzionali anche nella considerazione di una gestione economica delle risorse, utilizzare il personale dipendente di altro Ente, ai sensi dell'art. 1 co. 557 della legge 311/2004, per 6 ore settimanali;

VISTA la nota di questo Comune, protocollo n. 142 del 08/01/2021 con la quale si chiedeva al Comune di Vallo di Nera di autorizzare l'utilizzo in extralavoro, per n. 6 ore settimanali, del dipendente Arch. Giorgio Gentili, al fine della copertura del ruolo di Responsabile dell'area tecnica Urbanistica, in relazione al periodo 25/01/2020 al 23/06/2020;

VISTA la nota del Comune di Vallo di Nera, protocollo n. 383 del 15/01/2020 con cui il Comune di Vallo di Nera comunica di aver concesso formale autorizzazione al dipendente part-time, ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, arch. Giorgio Gentili, cat. D1 profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico", per sei ore settimanali;

PRESO ATTO CHE l'arch. Giorgio Gentili, che ha le competenze e l'effettiva capacità per svolgere compiti e mansioni richieste per il posto da ricoprire, ha manifestato la propria disponibilità al riguardo;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni - autonomie locali;

VISTA la dotazione organica dell'Ente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'area finanziaria e amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli legalmente resi

DELIBERA

1. DI PRENDERE atto della proposta n. 13 del 18.01.2021 del Segretario Comunale;

2. DI AVVALERSI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa dell'Istruttore Direttivo (cat. D, pos. ec. D1) arch. Giorgio Gentili,

DELIBERA DI GIUNTA n. 3 del 18-01-2021 - pag. 5 - COMUNE DI PRECI

dipendente a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 del Comune di Vallo di Nera, per 6 ore settimanali, da svolgersi preferibilmente in n. 2 presenze da 3 ore cadauna, dal 25/01/2021 al 23/06/2021, per lo svolgimento delle attività dell'area tecnica Urbanistica di questo Comune di Preci;

3. DI DEMANDARE alla Responsabile dell'Area Finanziaria e Amministrativa gli atti gestionali e contabili derivanti dall'adozione del presente atto deliberativo e dei successivi provvedimenti, ivi inclusa la predisposizione e la stipula del contratto individuale di lavoro per l'utilizzo del predetto dipendente del Comune di Vallo di Nera;

4. DI DARE ATTO che l'arch. Giorgio Gentili quale Responsabile dell'area tecnica Urbanistica di questo Comune di Preci, per complessive ore 6 settimanali, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro organico attivo con il Comune di Vallo di Nera, spetterà il corrispettivo fissato dal tabellare del CCNL vigente, cui deve aggiungersi indennità di posizione così come definita nel Decreto sindacale di incarico, proporzionati al tempo di lavoro presso questo stesso Comune;

5. DI DARE ATTO che la spesa totale derivante da questo provvedimento va imputata sul relativo capitolo di bilancio dell'anno 2021, in corso di predisposizione, che presenterà la sufficiente disponibilità, dandosi atto altresì del rispetto dei limiti della spesa di personale secondo la vigente normativa.

CON successiva e separata votazione, ad unanimità dei voti legalmente espressi, considerata l'urgenza del presente provvedimento, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

SEGRATARIO REGGENTE A S.

Giuseppe Benedetti

IL

Dr.

Il sottoscritto responsabile del servizio, in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

RESPONSABILE

Stefania Marucci

IL

Rag.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Benedetti Giuseppe

IL PRESIDENTE

F.to Messi Massimo

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 27-01-21 al 11-02-21, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. 783 in data 27-01-21, ai signori capigruppo
consiliari ai sensi dell'art. 125.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. BENEDETTI GIUSEPPE

Preci, lì 27-01-21

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO REPONSABILE

RAG. MARUCCI STEFANIA

Preci, lì 27-01-21

=====

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi: dal 27-01-21 al 11-02-21.

E' divenuta esecutiva il giorno 18-01-21:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. BENEDETTI GIUSEPPE

Preci, lì